



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2630 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

LOMBARDO IRENE, nata a CALTANISSETTA, in data 28/02/1965,
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, VIA ARCO ALESSI, 4, presso lo
studio dell'Avv. GIGLIA GIOVANNA (pec: avvgiovannagiglia@pec.it) che lo
rappresenta e difende per mandato in atti;

– attrice –

CONTRO

ANAS SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti-
vamente domiciliato in Palermo, VIALE ALCIDE DE GASPERI, 247 presso
l'Avvocatura Anas Sicilia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE SALVO
SERGIO (pec: s.desalvo@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) e ORLAN-
DO PIETRO (pec: p.orlando@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) per
mandato in atti;

– convenuta –

E

EMPEDOCLE 2 SCPA (C.F. e P.IVA: 02297550390), in persona del le-
gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Caltanisset-

ta, in Corso Umberto I n. 133, presso lo studio dell'avv. Paolo Palumbo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAROLDA ALBERTO (pec: alberto.marolda@avvsciacca.legalmail.it) e SCOZZARI GIUSEPPE (pec: avvocatogiuseppescozzari@postacertificata-avvocati.it) per mandato in atti;

-convenuta-

E NEI CONFRONTI

COMPAGNIA ASS.NI AGCS (P. IVA 06385250961), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in n Caltanissetta, via E. De Nicola 17, presso lo studio dell'Avv. Michele Riggi, rappresentato e difeso dall'AVV. BOZZOLA GIAMPIETRO per mandato in atti;

- terzo chiamato -

OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/10/2021 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Lombardo Irene ha convenuto in giudizio Anas s.p.a. e Empedocle 2 s.p.a. al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni riportati dall'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Caltanissetta nella via Pietro Leone n. 17 a causa dei lavori relativi al progetto dell'itinerario Agrigento-Caltanissetta A 19.

Ha esposto, in particolare: che l'immobile era stato interessato dai lavori ancora in corso di svolgimento, tanto che una porzione dell'area era stata oggetto di occupazione di urgenza preordinata all'imposizione di una servitù; che a seguito di gara pubblica bandita da Anas s.p.s., era risultata

aggiudicataria dell'affidamento a contraente generale l'ATI costituita dalla Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna, CCC Società Cooperativa e Tecnis s.p.a. che avevano costituito la società di progetto denominata Empedocle 2; che quest'ultima, titolare anche del potere espropriativo aveva disposto su una porzione del sottosuolo dell'immobile dell'attrice la servitù consistente nel divieto di scavo di pozzi sia attingenti sia disperdenti di qualsiasi profondità e fondazioni profonde oltre 30 metri; che l'attrice nel settembre 2015 aveva notato che l'immobile presentava delle fessurazioni sia interne sia esterne e danni al piazzale; che i suddetti danni erano riconducibili ai lavori di realizzazione della galleria Caltanissetta nell'ambito dello scavo e ammodernamento della SS640 come accertato dal dott. Fabio Tortorici.

Ha pertanto domandato di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2050 c.c delle società convenute e la condanna delle stesse in solido o ciascuna per le quote di rispettiva spettanza al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.

Si è costituita in giudizio Anas S.p.A. eccependo il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che nell'ipotesi di affidamento a contraente generale l'affidatario assume il rischio economico dell'opera obbligandosi a fornire un "pacchetto finito", residuando in capo al soggetto aggiudicatario la sola attività di Alta Sorveglianza consistente nella verifica e monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e dei risultati, in termini di tempi e costi. In via subordinata e nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree.

Si è costituita anche Empedocle 2 s.p.a. chiedendo preliminarmente di

essere autorizzata a chiamare in giudizio Allianz Global Corporate & Speciality (di seguito Allianz); nel merito ha dedotto che a seguito della segnalazione dell'attrice i tecnici incaricati del sopralluogo avevano escluso la sussistenza di un nesso diretto o anche indiretto tra i lavori realizzati e il quadro fessurativo segnalato dall'attrice e avevano invece rilevato significative carenze strutturali dell'edificio in punto di raccordo tra i vari elementi della struttura realizzati in epoca diversa.

Allianz, chiamata in garanzia, ha eccepito l'inapplicabilità della copertura assicurativa stipulata da Empedocle 2 avendo l'attrice chiesto la condanna in forma specifica mentre la polizza farebbe riferimento a danni monetizzati; in subordine ha invocato la clausola che esclude la copertura assicurativa in relazione ai danni coinvolgenti aree oggetto di espropriazione nonché quella che la esclude per i danni da inquinamento e da impoverimento e/o alterazione delle falde acquifere, come nel caso di specie secondo la prospettazione di parte attrice; infine ha dedotto che la polizza azionata era stata stipulata in coassicurazione tra più compagnie e che il rischio era quindi ripartito in quote; con la conseguenza che Allianz poteva al più rispondere nei limiti della quota, oltre che nel rispetto delle previsioni in tema di massimale (€ 3.000.000,00) e franchigia (pari al 10% con un minimo di € 50.000,00).

Alla prima udienza di trattazione il procuratore di parte attrice ha comunicato l'aggravamento della situazione dell'immobile; la causa, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, mutata la persona del Giudice in data 20.11.2020, è posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art.

190 c.p.c.

Occorre preliminarmente precisare che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da Anas s.p.a. va più correttamente riqualificata in termini di difetto di titolarità del lato passivo dell'obbligazione, questione che, afferendo al merito della controversia, verrà esaminata più avanti.

Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento.

Giova premettersi che l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'attrice va qualificata ai sensi dell'art. 2050 c.c., dovendo essere sussunti nello schema di tale ipotesi di responsabilità gli elementi di fatto (attività pericolosa rappresentata da lavori di escavazione e spostamento di masse di terreno per l'“adeguamento a quattro corsie della SS 640, tratto dal km 44+000 al km 74+300 (svincolo A19)” nell'ambito dell'itinerario Agrigento - Caltanissetta A19, effettuati con un sistema meccanizzato attraverso l'utilizzo di una fresa meccanica a sezione piena TBM di tipo EPB) e le ragioni di diritto (sussistenza del nesso di causa tra lavori e danni) adottati dall'attrice a fondamento della domanda.

Quanto alla configurabilità nel caso di specie di una responsabilità ex art. 2050 c.c., giova richiamare l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione secondo cui *“costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto*

sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma (fattispecie relativa agli scavi su un tratto di costa effettuati dall'amministrazione pubblica per la realizzazione di un nuovo porto)" (cfr. Cass. n. 10300/2007).

Inoltre, per ciò che attiene all'onere probatorio, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso. (Cass. n. 19872/2014).

Ciò chiarito, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi dimostrata tanto la sussistenza dei danni all'immobile lamentati dall'attrice, quanto la riconducibilità causale, secondo il criterio eziologico probatorio del "più probabile che non" recepito dalla costante giurisprudenza di legittimità, ai lavori eseguiti Empedocle 2.

Con riferimento all'esistenza dei danni, la CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze questo Giudice ritiene di condividere in quanto adeguatamente motivate, ha individuato nell'immobile dell'attrice un fenomeno fessurativo di rilievo che interessa sia l'interno dell'immobile, sia le opere di sistemazione esterna, elencando puntualmente le lesioni nella relazione depositata il 7.5.2021 (pagg. 13 e ss.). La sussistenza dei suddetti

danni, del resto, era già stata accertata, almeno in parte, dal testimoniale di stato redatto dal tecnico incaricato dalla società Empedocle 2, Ing. Giuseppe Cirami, del 20.9.2016 (cfr. allegato n. 18 alla nota di deposito di parte attrice del 10.3.2018). Anche i testi escussi Lo Giudice Gaetano e Costa Sergio hanno confermato di avere riscontrato fessurazioni e crepe sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione nel mese di settembre 2015 (cfr. verbali di udienza del 16.1.2019 e 3.4.2019) e hanno precisato che erano soliti frequentare l'immobile di proprietà dell'attrice e di non avere riscontrato prima di allora le suddette lesioni.

Quanto alla verifica del nesso di causa tra i danni accertati e i lavori eseguiti dalla società convenuta, il consulente, rispondendo sul punto anche alle osservazioni dei consulenti di parte di Empedocle e Anas, dopo avere rilevato che i lavori connessi alla realizzazione del tratto stradale in galleria di cui trattasi hanno interessato una fascia di territorio lunga circa 4 km, ha delimitato la zona di effettiva influenza, in ragione della conformazione geomorfologia e della stratigrafia del terreno, della profondità di scavo e della presenza di falde acquifere, in circa 60 ml di larghezza, eccedendo quindi la stessa rispetto ai bordi esterni delle due canne della galleria di circa 10 ml per lato. La tecnica di scavo adottata, *“anche se potenzialmente in grado di gestire le sollecitazioni trasmesse dal contesto idrogeologico contermine alla galleria da realizzare, determina in ogni caso una interazione tra la struttura in realizzazione e la stratigrafia sovrastante, consistente, in un verso, nelle sollecitazioni dirette alla galleria, e, nell'altro, nelle tensioni indotte nel terreno, sia dalle mere operazioni di scavo, sia dalle conseguenti ed inevitabili modificazioni dello stato deformativo della massa interessata e dell'assetto idrologico*

conseguente all'intercettazione di falde acquifere. In particolare, il drenaggio delle falde, eseguito per diminuire le pressioni esercitate sulla struttura, sia in fase realizzativa, sia in fase di esercizio, va a modificare la pressione idrostatica nell'ammasso interessato, con conseguenti moti di filtrazione e fenomeni di subsidenza che determinano una redistribuzione delle tensioni nel terreno fino agli strati superficiali, coinvolgendo pertanto, con inevitabili dissesti, gli eventuali manufatti e strutture ivi insistenti". Anche la distribuzione del quadro fessurativo conferma il nesso causale; ed invero, il consulente ha riscontrato che le lesioni "risultano particolarmente accentuate nella parte posteriore del fabbricato (nord), che è quella più prossima al bordo del versante che degrada verso lo sbocco della galleria, per poi attenuarsi, sia in frequenza, sia in consistenza, nella parte anteriore del fabbricato (sud). Si riscontra inoltre un movimento gravitativo generale che investe l'intera zona, coinvolgendo pertanto anche le opere di sistemazione esterna contermini". A ciò si aggiunga, quale elemento ulteriore e non unico, la coincidenza temporale tra l'ultimazione dei lavori della prima canna della galleria, quella più vicina all'immobile dell'attrice (avvenuta alla fine del 2015), e l'insorgere delle lesioni, dimostrato dalla tempestiva comunicazione di parte attrice a Empedocle, esitata quasi un anno dopo, e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio. Il consulente ha, del resto, ragionevolmente escluso che le suddette lesioni potessero essere riconducibili ad altre cause solo ipotizzate da parte convenuta, quali l'espansione delle radici delle piante, le intemperie e/o la progressiva azione degli agenti atmosferici (cfr. valutazione delle osservazioni delle parti).

Quanto alla asserita riconducibilità delle lesioni a difetti strutturali

dell'immobile, il consulente ha condivisibilmente sottolineato che il quadro fessurativo è diffuso e interessa anche le aree esterne dell'immobile e che gli eventuali punti di fragilità dell'immobile avrebbero scarsa rilevanza alla luce dei dissesti geologici rilevati. Parte attrice ha altresì comprovato la regolarità urbanistica dell'immobile producendo la concessione in sanatoria relativa all'ampliamento del piano terra, nonché il certificato di abitabilità rilasciato successivamente.

Con riferimento alla individuazione dei lavori necessari per eliminare i danni subiti dall'immobile e la loro quantificazione, il CTU, dopo avere puntualmente descritto le parti dell'immobile interessate dalle lesioni e le caratteristiche delle stesse, ha analiticamente indicato le opere necessarie e ha altresì proceduto all'elaborazione di un computo metrico estimativo dei lavori di consolidamento e ripristino, con l'individuazione delle categorie di lavoro ritenute più appropriate, la valutazione quantitativa delle stesse e l'applicazione dei prezzi unitari rilevati dal vigente Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Sicilia, ai quali è stato imputato un ribasso del 15% ordinariamente riscontrabile sul mercato dei lavori privati. Il consulente ha quindi quantificato i suddetti costi, esaurientemente argomentando in merito alla stima degli stessi anche in relazione alle osservazioni delle parti, nell'importo complessivo di € 88.760,90, già comprensivo di IVA calcolata al 10%.

Può quindi essere accolta la domanda spiegata da parte attrice - sia pure da quest'ultima qualificata in termini di risarcimento per equivalente - volta alla corresponsione della somma necessaria al risanamento dell'immobile che costituisce una delle forme del risarcimento in forma

specifica (cfr. Cass. n. 24718/2013); in merito alla differenza tra risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente può richiamarsi la sentenza n. 27546/2017 della Suprema Corte secondo cui *“la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato”*. La domanda di condanna all’esecuzione delle opere, invece, non può essere accolta non essendo stati determinati i tempi e le modalità dell’esecuzione delle opere - queste sì specificamente indicate - dal consulente, il quale ha infatti sottolineato che *“prima della sua esecuzione dovrà procedersi alla progettazione esecutiva prepedentica al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti preposti”* (cfr. pag. 16 della relazione di consulenza).

La somma liquidata dal ctu all’attualità, quale risarcimento in forma specifica per i costi di riparazione, non appare eccessivamente onerosa per il debitore e costituisce, al contrario, integrale ristoro del danno subito; sulla stessa decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Al pagamento della suddetta somma deve certamente essere condannata Empedocle 2, società di progetto costituita dal Contraente generale, alla quale era stato affidato il progetto relativo all’adeguamento a quattro corsie della SS640, trattandosi del materiale esecutore delle lavorazioni qualificabili in termini di attività pericolosa.

Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta nei confronti di Anas s.p.a.; ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, *“la particolare*

responsabilità prevista dall'art.2050 cod. civ. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche a colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore" (cfr. Cass. n. 16638/2017). Sebbene la responsabilità di Anas potesse astrattamente essere valutata ai sensi della regola generale di cui all'art. 2043 c.c., parte attrice nulla ha provato, né qualche elemento è altrimenti emerso, circa il contributo causale all'avverarsi del danno apportato direttamente da Anas specialmente ove si consideri l'autonomia che tale forma di affidamento assegna al contraente generale nella predisposizione del progetto esecutivo e nella sua realizzazione.

Passando, dunque, all'esame della domanda di manleva deve in primo luogo rilevarsi che a fronte dell'eccezione di Allianz volta a limitare l'eventuale garanzia alla quota di sua spettanza in virtù del contratto di coassicurazione, la convenuta in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio anche le altre compagnie; nonostante il mancato accoglimento dell'istanza, la convenuta all'udienza successiva non ha insistito nella chiamata in causa che, in ogni caso, sarebbe stata inammissibile considerato che la possibilità di chiamare in garanzia le altre società di assicurazioni doveva ritenersi già nota ad Empedocle in quanto parte del contratto dal quale origina la suddetta garanzia.

Tanto premesso, la domanda di manleva spiegata da Empedocle 2 nei confronti di Allianz va accolta nei limiti che seguono.

Pacifica la sussistenza del contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 20.002.706, la terza chiamata ha contestato la domanda sul rilievo che la

polizza farebbe esclusivo riferimento ai danni monetizzati essendo previsto che la compagnia tenga indenne l'assicurato "di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) ..." mentre nel caso di specie la domanda di parte attrice avrebbe ad oggetto il risarcimento in forma specifica.

L'assunto non pare condivisibile atteso che, come sopra detto, "la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene lesa o danneggiato" (così in massima Cass. n. 27546/2017) e che, in ogni caso, viene indicato l'importo delle lavorazioni da eseguire. La clausola del contratto va, dunque, interpretata nel senso di ricomprendere nella stessa qualunque ipotesi in cui l'assicurato sia tenuto ad un esborso di denaro al fine di risarcire il danno nei confronti dei terzi, fatte salve le ipotesi espressamente oggetto di clausole di esclusione.

Parimenti infondata si rivela la pretesa applicazione della clausola che esclude l'operatività della garanzia in relazione ai danni coinvolgenti le aree oggetto di espropriazione atteso che l'immobile di proprietà dell'attrice nel quale si sono verificati i danni non è stato coinvolto nella procedura di esproprio se non per una porzione di sottosuolo, tra l'altro solo ai fini dell'imposizione di una servitù.

Quanto poi alla clausola di cui all'art. 12 lett. K secondo cui l'assicurazione non comprende "i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento

o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento"; il riferimento all'impoverimento delle falde acquifere va inteso in relazione all'altra ipotesi contemplata dalla clausola, ovvero il danno da inquinamento, dovendosi quindi interpretare la previsione come volta ad escludere i danni all'ambiente e non certamente i danni riportati da terzi per cui sia riconosciuta come concausa la modifica dell'assetto idrologico conseguente al drenaggio delle falde acquifere.

La domanda di garanzia deve dunque essere accolta.

Tuttavia, ritiene questo Giudice che la condanna di Allianz vada contenuta nei limiti della quota alla stessa spettante ai sensi della polizza sottoscritta da Empedocle 2 che prevedeva la coassicurazione del rischio tra la chiamata Allianz, HDI Gerling e COFACE; in particolare, Allianz è tenuta ai sensi dell'art. 6 della polizza nella misura del 55%.

Ciò in quanto la clausola di cui all'art. 5 rubricata "Coassicurazione e delega", dopo avere escluso ogni ipotesi di solidarietà passiva, si limita a prevedere che tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono essere trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite della delegataria Allianz cui è assegnata la polizza e che ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Sebbene la giurisprudenza abbia riconosciuto che *"l'espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con "clausola di delega", anche della rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza*

di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico di quell'altro coassicuratore" e che "l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi", ciò può valere "solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte" (Cass. n. 2790/2012, Cass., n. 9469 del 2004). Il contratto di coassicurazione genera infatti separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato; sicchè non può ritenersi che una clausola di delega, riferita alle comunicazioni e alla gestione del rapporto, possa valere a giustificare una condanna della delegataria per l'intero, specie a fronte della espressa esclusione di ogni forma di solidarietà, a meno che, come detto, la domanda non venga alla stessa rivolta quale rappresentante delle altre assicuratrici. Nel caso di specie, invece, nessuna domanda è stata specificamente rivolta ad Allianz nella qualità di rappresentante di HDI Gerling e di COFACE.

Quanto poi alla franchigia, deve rilevarsi che l'art. 17 dello Schema tipo 2.3 recante la previsione delle disposizioni comuni alle sezioni A (relativa alla copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

e garanzia di manutenzione) e B (relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere) in materia di franchigia prevede che rimane a carico dell'assicurato, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella scheda tecnica; scheda tecnica che con riferimento alla sezione B, che qui rileva, prevede una franchigia pari ad 10% per un minimo di € 15.000,00. Non può invece tenersi conto della modifica che ha innalzato il minimo dello scoperto ad € 50.000,00 atteso che la suddetta fa riferimento ad un periodo successivo rispetto al momento di verifica del sinistro da cui origina la responsabilità dell'assicurato e, di conseguenza, l'obbligazione di garanzia di Allianz.

Tenuto conto di quanto sopra, Allianz va condannata a garantire la convenuta Empedocle 2 per la somma pari ad € 40.568,50 - somma questa inferiore al massimale garantito - quale quota pari al 55% della differenza tra la somma che Empedocle 2 è tenuta a versare all'attrice e la franchigia sopra indicata.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la convenuta Empedocle 2 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano come in dispositivo secondo i parimenti di cui al DM 55/2014 riducendo del 30% i valori medi; in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di garanzia, sussistono giusti

motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti nella misura del 30% mentre Allianz va condannata al pagamento della restante quota in favore di Empedocle 2, liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 applicando i valori medi; sussistono infine giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e Anas in considerazione delle ragioni della decisione.

Le spese di C.T.U. devono porsi definitivamente a carico di Empedocle

2.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) In accoglimento della domanda spiegata da Lombardo Irene, condanna Empedocle 2 s.p.a. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 88.760,90, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- 2) rigetta la domanda spiegata dall'attrice nei confronti di Anas s.p.a.;
- 3) in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta Empedocle 2 S.C.P.A. contro AGCS- Allianz Global Corporate & Specialty SE, condanna quest'ultima a tenere indenne Empedocle 2 S.C.P.A. di quanto sarà tenuta a versare in esecuzione della presente sentenza fino alla somma di euro 40.568,50, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- 4) condanna la convenuta Empedocle 2 S.C.P.A. al pagamento in favore di Lombardo Irene delle spese di lite da

quest'ultima sostenute che liquida in euro 9.966,65, di cui euro 565,65 per spese vive ed euro 9.401,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

5) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra l'attrice e Anas s.p.a.;

6) Compensa per il 30% le spese di lite tra Empedocle 2 S.C.P.A. e AGCS- Allianz Global Corporate & Specialty SE e condanna AGCS- Allianz Global Corporate & Specialty SE al pagamento in favore di Empedocle 2 S.C.P.A. della restante quota liquidata in complessivi euro 5.077,80, oltre rimborso forfetario per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

7) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Empedocle 2 S.C.P.A..

Così deciso in Caltanissetta il 9 febbraio 2022.

Il Giudice

Alessandra Frasca